



24MAX S.p.A.

Via Vittorio Locchi 3 - 20156 Milano

Tel. +39 02.87176419

Email: info@24max.it email PEC: 24max@pec.it

P.Iva e Codice fiscale 10418440961

Numero REA MI – 2530341

Mediatore Creditizio – Iscrizione OAM: M447

Procedura WB ver. 001 del 17 dicembre 2023

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O DI IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)

| | | | |
|------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Versione 0 | 17/12/2023 | Adozione procedura | Consiglio di Amministrazione |
|------------|------------|--------------------|------------------------------|

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 “*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Con l’espressione “Whistleblower” (in seguito, anche “Segnalante”) si fa riferimento al dipendente/consulente/collaboratore che rileva una possibile frode, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare colleghi, fornitori o la stessa reputazione dell’ente e segnala tale circostanza agli organi legittimati a intervenire.

In ossequio all’art. 2, comma 1 lett. a) n. 3 del Decreto Whistleblowing, 24MAX S.p.A. (di seguito, la “Società”), in qualità di mediatore creditizio ai sensi dell’art. 128-sexies TUB e soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi del Decreto Whistleblowing, adotta la presente procedura per la gestione delle segnalazioni.

2. FINALITA’

La presente procedura ha le seguenti finalità:

- ✓ definisce l’ambito di applicazione del processo di segnalazione;
- ✓ identifica i soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- ✓ circoscrive l’oggetto e i contenuti della segnalazione, nonché il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- ✓ identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
- ✓ indica i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
- ✓ definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 190/2012 in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Il D.lgs. 231/01 del 2001 recante disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- Il Regolamento Europeo n. 2016/679 (c.d. GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e su disposizioni in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale”.
- Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intende per:

“ANAC”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

“**Contesto Lavorativo**”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti del Segnalante, attraverso le quali una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

“**Divulgazione Pubblica**” si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

“**Facilitatore**” la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo: i) collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del Segnalante e che assiste quest’ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese ii) collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il Segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il Segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di Facilitatore. Pertanto, in tal caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.

“**Informazioni riservate**”: si intendono le informazioni coperte dall’obbligo di riservatezza, di tutela del diritto d’autore o di protezione dei dati personali.

“**Informazioni sulle Violazioni**”: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito dell’organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

“**Persona Coinvolta**”: si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna od esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona a cui è attribuita la violazione o come persona altrimenti coinvolta nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

“**Riscontro**”: indica la comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

“**Ritorsione**”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

“Segnalante”: la persona fisica che effettua la Segnalazione sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo come sopra definito ed in particolare chi appartenga ad una delle seguenti categorie di soggetti, che abbiano un rapporto giuridico in corso, cessato o in procinto di iniziare con la Società, inclusi i candidati che siano venuti a conoscenza della condotta che intendono segnalare nel Contesto Lavorativo della Società.

“Seguito”: si intende l'azione intrapresa dal Soggetto Incaricato per valutare l'esistenza dei fatti segnalati, l'esito dell'indagine e le eventuali misure adottate.

“Gestore della Segnalazione” indica un organo o un team incaricato di ricevere e gestire le Segnalazioni effettuate attraverso il canale di Segnalazione interno di 24MAX.

“Segnalazione” indica la comunicazione con Informazioni sulle violazioni, effettuata utilizzando il canale implementato da 24MAX S.p.A.

“Segnalazione Interna” indica la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione Interna di cui all’art. 13 della presente procedura.

“Segnalazione in malafede” si intende una Segnalazione fatta da un Segnalante che, al momento della Segnalazione, del reclamo o della Divulgazione Pubblica, non aveva alcun motivo ragionevole di credere che le Informazioni sulla Violazione segnalata, denunciata o divulgata fossero vere.

“Segnalazione Esterna” indica la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione Esterna indicato dalla procedura;

“Violazione” si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, come indicata nell’ Allegato 1.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

5.1. Ambito di applicazione oggettivo

Le Segnalazioni possono riguardare: i) le violazioni commesse; ii) le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, sulla base di elementi concreti, ritiene potrebbero essere commesse.

La Violazione deve riferirsi a una o più delle materie elencate nell’ Allegato 1 e deve avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto lavorativo.

La Segnalazione deve:

- essere effettuata in buona fede;
- essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della Violazione.

Possono essere sanzionate le Segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave. Viene in particolare sanzionato l’invio di qualsiasi comunicazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona oggetto della Segnalazione.

La segnalazione non deve, altresì, concernere pretese o richieste aventi interesse di natura personale e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali.

5.2. Ambito di applicazione soggettivo

La presente procedura si applica ai seguenti soggetti:

- i. lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o full time, anche in periodo di prova;
- ii. candidati;
- iii. dipendenti di agenzie per il lavoro ovvero dipendenti in somministrazione, apprendisti;
- iv. lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate, liberi professionisti o consulenti;
- v. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- vi. volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare;
- vii. azionisti, anche se già cessati o in procinto di acquisire le quote;
- viii. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare, ed anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- ix. più in generale, tutti gli stakeholder della Società.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

24MAX S.p.A. ha istituito un apposito canale di segnalazione interna tramite la piattaforma informatica ITHIKIOS, di titolarità della società Digital Products Development S.L. con sede legale in c/Mont Blanc 17, Sant Cugat del Valles, Spagna.


La piattaforma permette a tutti gli stakeholder interni ed esterni di inviare Segnalazioni ai soggetti autorizzati a gestire la segnalazione, al fine di garantire una comunicazione efficace e riservata.

L'accesso alla piattaforma avviene dal sito web istituzionale della Società oppure al seguente link: <https://24max.ethic-channel.com/home>

6.1 Invio della Segnalazione

Il Segnalante può:

- inserire una nuova segnalazione cliccando il pulsante “Segnala un problema”;



- nel form della Piattaforma è richiesta la compilazione di alcuni campi: a) obbligatori (contrassegnati con il simbolo*) necessari perché la segnalazione sia circostanziata (ruolo aziendale, soggetto/i segnalato/i, circostanze di luogo e di tempo, descrizione dei fatti); b) facoltativi. Nella prima scheda, il Segnalante deve prender visione e accettare le Condizioni d'uso per proseguire la compilazione;

- il Segnalante può scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima, cliccando "SI" sulla check box alla domanda "Desideri che la tua segnalazione sia anonima". Chi segnala in modalità anonima, può fornire in un momento successivo le proprie generalità;

- al termine della compilazione, e dopo aver preso visione dell'informativa privacy, è possibile inviare la segnalazione cliccando il pulsante "INVIA".

Al termine della procedura, in caso di segnalazione anonima, il sistema fornisce all'utente un codice identificativo univoco (codice ticket) che il Segnalante deve conservare e trascrivere in per accedere al sistema e verificare lo stato di avanzamento della propria Segnalazione. In caso di Segnalazione non anonima, il Segnalante riceve una notifica di avvenuto ricevimento della notifica all'indirizzo mezzo email indicato, con i codici di accesso al sistema per verificare lo stato di avanzamento della segnalazione.

6.2 Verifica stato della Segnalazione

Cliccando su Controlla la tua segnalazione, il Segnalante inserisce il codice univoco ricevuto in seguito all'invio della Segnalazione per accedere alla propria posizione personale:



La piattaforma mette a disposizione un sistema di messaggistica interno tramite il quale il Segnalante può interloquire con i gestori delle Segnalazioni, ricevere richieste, fornire documenti aggiuntivi, ricevere inoltre informazioni e/o aggiornamenti sullo stato di gestione della Segnalazione.

E' in ogni caso consigliato di accedere periodicamente alla propria Segnalazione per verificare la presenza di eventuali richieste di chiarimenti da parte del gestore della Segnalazione.

In caso di Segnalazione anonima, il Segnalante deve essere consapevole che la gestione della Segnalazione potrebbe comportare maggiori difficoltà di accertamento da parte dei gestori della Segnalazione.

È sempre possibile per il segnalante richiedere di essere ascoltato di persona, il suggerimento in questo caso è quello di accedere comunque alla piattaforma e inviare tale richiesta nei campi descrittivi al fine di tracciare la richiesta e mantenerne la riservatezza.

7. MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

7.1. I Gestori della Segnalazione

La gestione della Segnalazione è affidata all'Ufficio Compliance di 24MAX S.p.A.

7.2. Presenza in carico della Segnalazione

L'Ufficio Compliance rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;

7.3. Verifica della fondatezza della Segnalazione

L'Ufficio Compliance svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing. All'esito di tale attività, l'Ufficio può procedere all'archiviazione o all'esame della Segnalazione.

7.3.1. Archiviazione

La Segnalazione può essere archiviata qualora non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura. A titolo esemplificativo, la Segnalazione non viene gestita in caso di:

- i) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate di cui all'Allegato 1;
- ii) presenza di un contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- iii) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

I gestori della Segnalazione comunicheranno l'esito dell'archiviazione della Segnalazione e le relative motivazioni al Segnalante entro e non oltre le tempistiche previste dal Decreto Whistleblowing.

7.3.2. Istruttoria ed esame della Segnalazione

La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione viene condotta dai gestori della Segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del Segnalante, di eventuali altri soggetti coinvolti nei fatti segnalati e valutando, ove necessario, la collaborazione con funzioni aziendali o professionisti esterni e all'occorrenza di organi di controllo esterni all'azienda (ad es. Guardia di Finanza, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

I gestori della Segnalazione mantengono un'interlocuzione con il Segnalante tramite la Piattaforma e, se necessario, richiedono a quest'ultimo integrazioni di informazioni o documenti.

7.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte nel corso delle indagini condotte dai Gestori della Segnalazione sono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi del Decreto Whistleblowing e per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione creatasi e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

In caso di accertamento della commissione di una Violazione, l'Ufficio Compliance può, a seconda del caso:

- informare il Consiglio d'Amministrazione delle indagini interne affinché sia possibile instaurare un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
- valutare, assieme all'Ufficio HR e a professionisti esterni, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede e la infondatezza della Segnalazione;
- comunicare al soggetto Segnalato l'accertata malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione affinché possa adire le vie legali contro il Segnalante;
- concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un piano di azione per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, nel caso di illeciti penali;
- valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di 24MAX S.p.A.

7.5. Riscontro al Segnalante

Entro 7 giorni dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione, i gestori della Segnalazione confermano al Segnalante la presa in carico della segnalazione e lo invita a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della Segnalazione, l'Ufficio Compliance invia al Segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella Segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Ove queste non fossero ancora concluse, l'Ufficio Compliance invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'Ufficio Legale designato assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

9. CANALE ESTERNO PER LA SEGNALAZIONE

In aggiunta al canale interno dedicato alle Segnalazioni, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno attivato presso l'ANAC. Il Segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora: i) abbia già effettuato una Segnalazione a cui non è stato dato seguito, ii) qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una Segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o iii) qualora abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



Le modalità di segnalazione all'ANAC sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ente: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

10. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura potrà essere aggiornata in qualsiasi momento, in relazione a mutamenti normativi e/o societari e/o organizzativi.

11. DISTRIBUZIONE

La presente procedura avrà efficacia a decorrere dal 17/12/2023 e sarà disponibile: 1) presso la sede legale di 24MAX S.p.A.; 2) tramite istruzioni in allegato al contratto con dipendenti/collaboratori/agenti/consulenti e come estratto nei rapporti con i fornitori e consulenti.

ALLEGATO 1

Violazioni del diritto nazionale

Illeciti civili

Illeciti amministrativi

Illeciti penali

Illeciti contabili

Reati presupposto rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato).

Violazioni del diritto dell'UE

a) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

b) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

c) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

d) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.



Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del D.lgs. n. 24/2023.

